

LABORATORIO DI CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 2024-2026 – FAQ aggiornate al 25 luglio 2024

Sommario

1. LUOGHI	1
2. CANDIDATI E REQUISITI	3
3. SOGGETTI COINVOLTI, PARTENARIATI E RETI SPECIALIZZATE.....	4
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	6
5. DOCUMENTI E ALLEGATI DA PRODURRE	6
6. FINANZIAMENTI E COSTI AMMISSIBILI.....	9
7. INFORMAZIONI GENERALI	12

1. LUOGHI

1.1. Un'organizzazione può presentare un progetto per un luogo attualmente dismesso e allo stato non attivo?

No. Come previsto dall'Art. 3, co. 6, lett. c) la candidatura può essere presentata per un centro culturale attivo e operativo da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico (requisito ridotto a un anno nelle ipotesi di progettualità presentate in accordo con un ente locale).

1.2. Il luogo da candidare può essere una piazza?

Non sussistono motivi ostativi, purché presenti i requisiti previsti all'Art. 3 dell'Avviso pubblico.

1.3. Come si fa a considerare l'operatività del centro culturale?

Deve essere presa in considerazione la data d'inizio dell'effettiva operatività e attività del centro culturale.

1.4. Come si fa a dimostrare che il centro culturale è già attivo e operativo da almeno due anni?

Faranno fede le notizie inserite nella domanda di partecipazione relative alla storia del centro unitamente a tutte le informazioni reperibili da fonti pubbliche, come ad esempio il web, per le quali è preferibile indicare la data di consultazione.

1.5. Cosa si intende per processi di rigenerazione dal basso?

I processi di rigenerazione urbana dal basso o di recupero di spazi dismessi o in abbandono mediante l'iniziativa di organizzazioni no profit, sono descritti all'Art. 3, con particolare riferimento ai co. 2 e 6 lett. b), dell'Avviso pubblico.

1.6. Siamo un'associazione che ha più sedi dislocate sul territorio. Possiamo candidare ogni sede?

No, si può candidare solo un centro culturale. Non è escluso che le attività del centro culturale candidato si svolgano anche in altre sedi. L'Avviso pubblico in oggetto intende promuovere i centri culturali innovativi, nati da processi di rigenerazione urbana o di recupero di spazi dismessi o in abbandono mediante l'iniziativa di organizzazioni no profit. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico stesso, relativamente al centro culturale oggetto della candidatura, se esso è operativo in più sedi e rimangono inalterati gli scopi del bando, è possibile coinvolgere più spazi nel programma progettato, ma in maniera marginale e non preponderante.

1.7. È possibile candidare un centro culturale di cui, come associazione, siamo proprietari?

Il titolo di proprietà del centro culturale rientra nella voce "altro" riportata all'art. 5, co. 2, lett. b) dell'Avviso pubblico. Pertanto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dal medesimo Avviso, non sussistono motivi ostativi alla candidatura.

1.8. In riferimento all'Art. 3, co. 6, lett. c) dell'Avviso pubblico riporta che possono essere candidati centri culturali già attivi e operativi da almeno 2 anni rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso. Questo requisito è ridotto a 1 anno nelle ipotesi di progettualità presentate in accordo con un ente locale. Si chiede quale sia la formalità richiesta da tale "accordo".

Per quanto riguarda la tipologia di accordo, potrebbe essere l'accordo di partenariato o altro, in base a ciò che è previsto nel regolamento dell'ente locale con il quale si collabora. Ricordiamo inoltre che, secondo quanto riportato all'art. 11, co. 3, lett. h) dell'Avviso pubblico, alla documentazione possono essere allegate eventuali lettere d'impegno a promuovere la proposta progettuale.

1.9. L'Art. 3, co. 6, lett. b) dell'Avviso pubblico precisa che i centri culturali da candidare devono essere stati realizzati attraverso un processo di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di uno o più aree o immobili. Nell'ambito della candidatura da compilare bisogna inserire una documentazione che possa attestare tale processo di rigenerazione?

Non è necessario allegare documentazione riguardante la rigenerazione.

1.10. Si legge, all'art. 3, co. 6, lettera c) dell'Avviso pubblico, che possono essere candidati i centri culturali aventi le seguenti caratteristiche: "essere già attivi e operativi da almeno 2 anni rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso. Questo requisito è ridotto a 1 anno nelle ipotesi di progettualità presentate in accordo con un ente locale". I due anni si riferiscono all'attività del luogo oggetto della candidatura o all'attività dell'associazione che propone la candidatura?

L'art. 3 dell'Avviso pubblico è riferito ai luoghi, quindi il requisito riportato al comma 6, lettera c) del suddetto articolo deve essere posseduto dal centro culturale che si vuole candidare. Per essere candidato, uno spazio culturale deve essere attivo e operativo da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico in oggetto.

I requisiti richiesti all'ente che candida il centro culturale sono definiti all'art. 5 dell'Avviso pubblico stesso.

1.11. Se il luogo d'intervento fosse uno spazio pubblico o privato aperto al pubblico e di pertinenza di terzi, bisogna presentare qualche tipo di documentazione?

Nel caso il luogo d'intervento sia uno spazio pubblico o di pertinenza di terzi, è necessario produrre, unitamente alla presentazione della domanda, una certificazione attestante il possesso dei provvedimenti autorizzativi necessari all'attuazione del progetto (permessi, nulla osta, concessioni, contratti, etc.) allegando copia degli stessi oppure presentare autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, attestante l'impegno ad ottenere gli stessi.

2. CANDIDATI E REQUISITI

2.1. Una cooperativa può presentare una candidatura, pur non essendo citata espressamente la formula giuridica "cooperativa" fra i soggetti titolati a farlo?

Fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, in particolare quelli indicati dall'Art. 5 e dall'Art. 6, una cooperativa può presentare candidatura purché da Statuto svolga prevalentemente attività coerenti con gli obiettivi dell'Avviso e sia conforme alle disposizioni normative vigenti per gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro.

2.2. Un consorzio può presentare una candidatura?

Un consorzio può presentare candidatura purché, da Statuto, svolga prevalentemente attività coerenti con gli obiettivi dell'Avviso e sia conforme alle disposizioni normative vigenti per gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro.

2.3. Un ente del terzo settore non ancora iscritto al RUNTS, può presentare la candidatura?

Sì. Secondo l'Art. 5, co. 2, lett. d) dell'Avviso pubblico gli Enti del Terzo Settore, al momento della presentazione della candidatura, devono essere iscritte al RUNTS, ovvero se non iscritte, devono essere costituite attraverso atto scritto registrato all'Agenzia delle Entrate ed essere in possesso di un codice fiscale.

2.4. Cosa si intende per co-gestore?

Per co-gestore si intende un ente che abbia sede o collabori con altri alle attività del centro culturale che si vuole candidare.

2.5. Un ente pubblico può partecipare in qualità di proponente singolo o capofila?

No. L'Art. 6, co. 1, lett. a) dell'Avviso pubblico non prevede che un soggetto pubblico sia capofila. Come precisato all'Art. 6, co. 1, lett. b) e c), i soggetti pubblici possono partecipare come proponenti associati e/o come co-finanziatori. I soggetti pubblici possono proporsi all'interno di partenariati di progetto o di reti specializzate, come specificato ai commi 3 e 4 del succitato Art. 6.

2.6. Possono presentare la candidatura i vincitori delle edizioni precedenti?

Non esistono motivi ostativi alla candidatura di vincitori delle edizioni precedenti, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico.

2.7. La stessa organizzazione può presentare più di una candidatura?

No. Come indicato all'Art. 6, co. 5 tutti i soggetti, proponente singolo o capofila, proponenti associati, a pena di esclusione, possono partecipare all'Avviso con una sola candidatura. È responsabilità del soggetto proponente o capofila verificare l'insussistenza di incompatibilità con i partner coinvolti.

2.8. Si può presentare la candidatura se il centro culturale candidato è attivo da più di due anni ma il soggetto gestore o co-gestore è subentrato successivamente?

Fermo restando il possesso dei requisiti presenti nell'Avviso pubblico, non sussistono motivi ostativi alla candidatura.

2.9. Ciascun soggetto del partenariato o della rete deve possedere i requisiti di partecipazione descritti all'Art.5 (essere soggetto gestore o co-gestore dello spazio, in collaborazione con altre organizzazioni che hanno sede o collaborano alle attività del luogo)? O è sufficiente che solo il capofila lo sia?

L'Art. 5 dell'Avviso pubblico descrive i requisiti che devono essere posseduti dalle organizzazioni no profit che candidano il centro culturale (proponenti singoli o capofila).

2.10. Possono presentare la candidatura soggetti che hanno usufruito di finanziamenti relativi ad altri progetti della Direzione Generale Creatività Contemporanea?

Non vi sono motivi ostativi alla candidatura.

2.11. L'Art. 5, co. 2, lett. b) riporta che l'organizzazione che presenta la candidatura deve "avere un regolare contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro valido per i successivi due anni rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso...": cosa si intende per altro?

Rientra nella definizione di "altro" qualsiasi documento legalmente valido ai fini della disponibilità e della fruizione del luogo di cultura come previsto dall'Art. 5, co. 2, lett. b) dell'Avviso pubblico. Qualora si tratti di accordo con ente pubblico, si deve inoltre rispettare quanto previsto dal regolamento dello stesso.

2.12. La nostra associazione intende presentare una candidatura ma ha una sede diversa rispetto a quella del centro culturale che intende candidare. È possibile presentare la candidatura?

I requisiti che devono essere posseduti dal luogo oggetto della candidatura sono elencati all'art. 3 dell'Avviso pubblico "Laboratorio di Creatività contemporanea"; l'art. 5 dello stesso Avviso pubblico elenca i requisiti richiesti all'ente che propone la candidatura mentre l'art. 8 elenca i requisiti generali di ammissibilità. L'Avviso pubblico non prevede che l'ente proponente abbia sede legale nella medesima sede del centro culturale che si vuole candidare pertanto, fermo restando i requisiti previsti dall'Avviso pubblico, non sussistono motivi ostativi alla candidatura.

3. SOGGETTI COINVOLTI, PARTENARIATI E RETI SPECIALIZZATE

3.1. Come si dimostra la formalizzazione delle reti specializzate?

Come indicato all'art. 11, co. 3, lettera c) dell'Avviso pubblico, gli eventuali accordi di aggregazione in reti specializzate devono essere formalizzati tramite scrittura privata.

3.2. Ai fini della partecipazione, il partenariato di progetto o di reti specializzate è una condizione imprescindibile oppure questi rappresentano un valore ai fini della graduatoria?

L'Art. 6, comma 2 dell'Avviso pubblico riporta che uno degli obiettivi del programma Laboratorio di Creatività Contemporanea è la promozione di partenariati di progetto e/o reti specializzate per la produzione del progetto, pertanto la loro "istituzione" non rappresenta un requisito obbligatorio; di certo, in caso di partenariato o rete, la loro qualità e la loro adeguatezza alle attività previste dal progetto rientra tra gli elementi di valutazione della Commissione, come previsto all'Art. 14 dell'Avviso.

3.3. Nel caso di una rete specializzata, il budget di progetto si può suddividere fra diversi membri della rete?

Come indicato all'art. 6, co. 1, lett. b) dell'Avviso pubblico, il proponente associato (membro di partenariato di progetto o di rete) può eventualmente gestire una quota minoritaria del contributo. In caso di rete, il capofila è l'unico assegnatario del finanziamento e l'unico referente nei confronti della DGCC per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle relative spese. La DGCC in ogni caso, resta estranea ai rapporti tra soggetti componenti la rete ed è, pertanto, sollevata da ogni responsabilità in merito.

3.4. La nostra associazione ha coinvolto nel partenariato un Dipartimento universitario, il cui Direttore ha dato una prima disponibilità ad aderire al partenariato, prevedendo la deliberazione dell'adesione negli organi collegiali del Dipartimento. Nel documento "ALLEGATO B - ACCORDO DI PARTENARIATO" allegato all'Avviso Pubblico, tuttavia, si fa riferimento al Legale Rappresentante come soggetto che firma l'accordo. È possibile intervenire direttamente sulla dicitura contenuta nell'Allegato B, riportando "in qualità di Direttore del Dipartimento" invece che "in qualità di legale rappresentante", o una modifica del format di Accordo rappresenterebbe un motivo di inammissibilità della proposta/del partenariato?

Bisogna far riferimento ai regolamenti e alla normativa vigente all'interno dell'Ateneo. Se il Direttore del Dipartimento è autorizzato a rappresentare legalmente il Dipartimento stesso, non è necessario modificare l'allegato B, ma va specificato che il partenariato viene costituito con il Dipartimento e il modulo deve essere firmato dal Direttore stesso. Ricordiamo che le modifiche agli allegati A e B sono possibili, fermo restando che quanto affermato negli stessi sia veritiero.

3.5. Il nostro Comune può candidarsi come partner per due progetti presentati da due diverse associazioni?

No, secondo quanto riportato all'art. 6, co. 5 dell'Avviso pubblico tutti i soggetti, proponente singolo o capofila, proponenti associati, a pena di esclusione, possono partecipare all'Avviso con una sola candidatura. È responsabilità del soggetto proponente o capofila verificare l'insussistenza di incompatibilità con i partner coinvolti.

3.6. Le figure professionali esterne o interne all'organizzazione proponente possono essere inserite nella proposta progettuale anche se figurano allo stesso modo in un'altra candidatura presentata da un altro ente proponente nell'ambito dell'Avviso pubblico "Laboratorio di Creatività contemporanea"?

Come previsto dall'art. 6, co. 1, lettera d) dell'Avviso pubblico, le figure professionali individuate possono partecipare a più proposte e sono oggetto di valutazione da parte della Commissione.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

4.1. Il legale rappresentante non è sempre presente in struttura pertanto, in sua assenza, la procedura di accesso al portale per la presentazione della candidatura risulta complicata. Esiste la possibilità che, dopo un primo accesso con SPID da parte del legale rappresentante, venga formalizzata una delega ad altro addetto che completi la candidatura?

L'utente che effettua l'accesso con SPID alla piattaforma informatica non deve necessariamente coincidere con il legale rappresentante dell'ente proponente firmatario della candidatura. Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente che partecipa alla selezione come singolo o capofila, fermo restando che il responsabile della candidatura è colui che firma la domanda di ammissione, vale a dire il legale rappresentante del proponente singolo o capofila. Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante, nella scheda anagrafica vanno comunque inseriti i dati di quest'ultimo che rimane in ogni caso responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda. Per compilare la candidatura è necessario accedere con il profilo "Ente".

4.2. È disponibile un modello predefinito per la presentazione del progetto?

No, non esiste un fac-simile della proposta progettuale. La domanda per la candidatura va compilata on-line utilizzando il portale dedicato; è strutturata in schede tematiche (tra queste, la proposta progettuale) e deve essere redatta secondo le indicazioni riportate agli Artt. 10 e 11 dell'Avviso pubblico, cercando di dettagliare dove possibile. Una volta completata la compilazione della domanda, sarà possibile scaricarla in pdf per controllarla e, se necessario, modificarla prima della chiusura e dell'invio. A tal proposito, si ricorda che, come previsto dall'Art. 4, co.1, la compilazione della proposta progettuale va realizzata tramite work package, ovvero un elenco di attività che andranno successivamente ordinate nel cronoprogramma e suddivise in voci di costo dettagliate nel quadro economico: per ogni attività andranno quindi indicati sia i tempi di realizzazione sia la stima dei costi immaginati. Tali voci di costo possono anche ripetersi nei vari work package.

5. DOCUMENTI E ALLEGATI DA PRODURRE

5.1. Ai sensi dell'Art. 6, commi 3 e 4, dell'Avviso, cosa è necessario produrre se è presente un partenariato di progetto o una rete specializzata?

Tutti i soggetti che concorrono al progetto (partner, aggregati di rete ecc.), tranne il proponente che presenta la candidatura e compila l'apposito modulo elettronico, devono compilare e firmare l'Allegato A ai fini dell'autodichiarazione richiesta dall'art. 8, co. 1 dell'Avviso. Qualora la firma non sia digitale, è necessario allegare copia del documento d'identità.

Il proponente capofila, ai sensi dell'Art. 6, commi 3 e 4 dell'Avviso pubblico, è tenuto a produrre la seguente documentazione:

- nel caso di partenariato di progetto: l'Allegato B "Accordo di partenariato", sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti coinvolti;
- nel caso di rete specializzata: un Accordo di aggregazione attestante l'esistenza della rete specializzata, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti coinvolti. In alternativa a quanto sopra, al momento della presentazione della domanda, il capofila deve produrre una lettera d'impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti coinvolti, attestante la

volontà degli stessi di realizzare la rete specializzata. In quest'ultimo caso, l'Accordo di aggregazione indicato al punto precedente dovrà obbligatoriamente essere prodotto dal capofila entro e non oltre la data di accettazione del finanziamento.

5.2. Ai sensi dell'Art. 5, co. 2, lett. b) dell'Avviso, cosa è necessario produrre ai fini del rispetto del requisito ivi indicato?

Ai sensi dell'Art. 5, co. 2, lett. b) dell'Avviso, ai fini del rispetto del requisito ivi indicato, è necessario produrre:

- un contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro da presentare al momento della partecipazione all'Avviso, purché lo stesso sia valido per almeno i successivi due anni dalla pubblicazione dell'Avviso;
- una lettera d'impegno nella quale, in caso di contratto già esistente ma prossimo alla scadenza, le parti si assumono l'obbligo di rinnovare il contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro per almeno altri due anni dalla pubblicazione dell'Avviso. In tal caso, il contratto rinnovato, secondo quanto indicato nella lettera d'impegno, dovrà essere prodotto dal partecipante al momento dell'accettazione del finanziamento;
- una lettera d'impegno nella quale le parti si assumono l'obbligo di stipulare il contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro per almeno due anni dalla pubblicazione dell'Avviso. In tal caso, il contratto, secondo quanto indicato nella lettera d'impegno, dovrà essere prodotto dal partecipante al momento dell'accettazione del finanziamento.

5.2 bis Ai sensi dell'Art. 5, co. 2, lett. b) dell'Avviso, cosa è necessario produrre ai fini del rispetto del requisito ivi indicato?

Ai sensi dell'Art. 5, co. 2, lett. b) dell'Avviso, ai fini del rispetto del requisito ivi indicato, è necessario produrre:

- un contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro da presentare al momento della partecipazione all'Avviso, purché lo stesso sia valido per almeno i successivi due anni dalla pubblicazione dell'Avviso;
- una lettera d'impegno nella quale, in caso di contratto già esistente ma prossimo alla scadenza, le parti si assumono l'obbligo di rinnovare il contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro per almeno altri due anni dalla pubblicazione dell'Avviso. In tal caso, il contratto rinnovato, secondo quanto indicato nella lettera d'impegno, dovrà essere prodotto dal partecipante al momento (ERRATA CORRIGE) prima dell'accettazione del finanziamento;
- ~~una lettera d'impegno nella quale le parti si assumono l'obbligo di stipulare il contratto di concessione/locazione/comodato d'uso/altro per almeno due anni dalla pubblicazione dell'Avviso. In tal caso, il contratto, secondo quanto indicato nella lettera d'impegno, dovrà essere prodotto dal partecipante al momento dell'accettazione del finanziamento. ERRATA CORRIGE~~

5.3. In caso di contratto in scadenza, ai fini dell'ammissibilità della candidatura, è valida la lettera d'impegno sottoscritta dal legittimo proprietario dell'immobile?

Sì. Ai sensi dell'Art. 5, co. 2, lett. b) dell'Avviso, dove sia presente la possibilità di un rinnovo imminente, ovvero già pattuito, è necessario inviare una lettera d'impegno sottoscritta dal legittimo proprietario del bene immobile.

5.4. A cosa si riferiscono le 5 immagini indicate all'Art.11, comma 4, lettera i) dell'Avviso pubblico? Si tratta di immagini relative agli spazi del soggetto proponente? Di immagini relative allo stato dei luoghi coinvolti nella proposta progettuale? O immagini specifiche di progetto e di intervento? O ancora di immagini di esempio relative a progetti e attività già realizzati da chi avanza la proposta?

Le immagini da allegare alla proposta progettuale sono a libera discrezione di chi propone la candidatura, al fine di mostrare alla commissione ciò che ritiene più consono alla presentazione della proposta progettuale; secondo quanto riportato all'Art. 11, comma 4, lettera i) dell'Avviso pubblico è necessario che le suddette immagini siano corredate di didascalia.

5.5. Una volta caricato tutto il progetto, il modulo riassuntivo da scaricare deve essere controfirmato da tutti i partner associati o solo dal capofila?

In caso di partenariato di progetto (o di rete) i partner compilano e firmano gli allegati A e B (l'allegato B viene compilato e firmato anche dal proponente capofila). Gli allegati A e B possono essere modificati secondo le esigenze e possono essere compilati con i dati dei proponenti associati, fermo restando che le affermazioni ivi riportate siano veritiere e che siano correttamente firmati e accompagnati da copia del documento d'identità come previsto. Tali documenti vengono inseriti nella domanda. Una volta terminata la compilazione, il proponente capofila deve firmare l'autocertificazione che viene prodotta e che deve essere allegata prima dell'invio definitivo.

5.6. Con riferimento al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea, in quale sezione della piattaforma è possibile allegare le lettere di supporto al progetto?

Le lettere di supporto al progetto vanno inserite nella scheda anagrafica. Nella sezione "Regolare contratto valido per i successivi due anni rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso / eventuale lettera d'impegno al rinnovo sottoscritta dal legittimo proprietario del bene / altri documenti" possono essere allegati tutti i documenti il cui caricamento non è previsto in altre sezioni della piattaforma (per es. il titolo di proprietà, le eventuali lettere di impegno a promuovere la proposta e l'eventuale copia di ogni richiesta di autorizzazione, parere, permesso o nulla osta comunque denominato previsto dalla normativa di settore in base alla modulistica prevista).

5.7. Le eventuali quote gestite dal/dai soggetti partner associati devono essere rendicontate attraverso giustificativi intestati al proponente capofila o al proponente associato?

Nel caso in cui il proponente associato gestisca direttamente una quota minoritaria di contributo è necessario che i giustificativi di spesa siano intestati al proponente associato stesso e che riportino un preciso richiamo al Laboratorio di Creatività Contemporanea VI edizione 2024-2026.

6. FINANZIAMENTI E COSTI AMMISSIBILI

6.1. Se non riesco a richiedere la prima quota di finanziamento del 20% a rendiconto entro il 15 novembre 2024, posso richiederla entro la scadenza successiva?

Se entro il 15 novembre 2024 non si riesce a rendicontare la prima quota del 20% e a richiedere il relativo finanziamento, questa quota deve essere richiesta sommandola alla quota intermedia (50%) a rendiconto (entro il 30 ottobre 2025) arrivando al 70% (20%+50% in un'unica soluzione) dell'importo finanziato. In pratica entro il 30 ottobre 2025 deve essere speso, quietanzato e rendicontato il 70% del finanziamento concesso. Nel 2026 (entro il 30 ottobre 2026) potrà essere richiesto esclusivamente il 30% del finanziamento concesso, sempre a rendiconto.

6.2. All'art. 17, co. 5, c'è scritto che su richiesta unicamente del soggetto proponente, singolo o capofila se in partenariato, può essere concesso un acconto - dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari all'anticipazione - nel limite massimo del 70% (settanta per cento) del finanziamento concesso, da rendicontare secondo quanto indicato al sovrastante co.3, lett.re a) e b), a cui seguirà il saldo finale pari al restante 30% del finanziamento concesso da rendicontare entro e non oltre il 30 ottobre 2026. Se chiedo l'anticipo presentando la fideiussione, ma non riesco a rendicontare il primo 20% entro il 15 novembre 2024, posso rendicontarlo successivamente?

In caso di richiesta di fideiussione, la rendicontazione segue le stesse modalità e le stesse tempistiche riportate nella risposta alla FAQ precedente e, pertanto, si segue la tempistica del finanziamento a rendicontazione. Nello specifico: se entro il 15 novembre 2024 non si riesce a rendicontare la prima quota del 20%, questa quota deve essere rendicontata insieme all'ulteriore 50% entro il 30 ottobre 2025) arrivando al 70%. In pratica entro il 30 ottobre 2025 deve essere speso, quietanzato e rendicontato il 70% del finanziamento concesso. Nel 2026 (entro il 30 ottobre 2026) potrà essere richiesto esclusivamente il 30% del finanziamento concesso, sempre a rendiconto.

6.3. Il finanziamento è erogato in regime de minimis?

No, il finanziamento erogato mediante l'Avviso pubblico non rientra nel regime de minimis e non si configura come aiuto di Stato.

6.4. Sono ammessi anche i costi riguardanti l'IVA?

Come indicato all'Art. 7, co. 3, il finanziamento erogabile è fissato entro il limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA inclusa, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) del costo ammissibile indicato nel quadro economico.

6.5. Sono ammessi costi per l'allestimento di aule studio?

Le voci di costo devono rispettare quanto previsto dall'Art. 15 dell'Avviso pubblico, in particolare al co. 2, lettere f), g) e k). Non sono ammessi costi per l'acquisto di beni durevoli, come previsto al co. 3, lettera b) dello stesso articolo.

6.6. L'affitto rientra tra i costi ammissibili?

No, secondo quanto previsto dall'Art. 5, co. 3, lettera a), l'affitto non rientra tra i costi ammissibili.

6.7. È ammissibile che alcuni giustificativi di spesa siano intestati all'ente "proponente associato"?

Come indicato all'Art. 6, co. 1, lettera a) dell'Avviso pubblico il proponente capofila, all'interno del partenariato, è l'unico diretto beneficiario del contributo ed è il solo responsabile del progetto nei confronti dell'Amministrazione, incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione. I rapporti di gestione e di ripartizione delle quote di finanziamento sono quindi demandati interamente ai rapporti e agli accordi interni ai soggetti proponente capofila e partner di progetto, che devono essere specificati all'interno dell'accordo di partenariato. L'accordo manleva la DGCC da qualsiasi contenzioso come indicato all'Art. 6, co. 3 dell'Avviso. Inoltre, come specificato all'Art. 17, co. 11 dell'Avviso, qualora una quota minoritaria del contributo fosse gestita direttamente dal proponente associato, il soggetto capofila resta l'unico responsabile per la verifica e la raccolta sia dei giustificativi di spesa sia dei relativi dimostrativi di pagamento effettuati, secondo termini e modalità che saranno fornite dalla DGCC. Si sottolinea l'importanza di far emettere i documenti contabili tracciati con il riferimento al bando "Laboratorio Creatività contemporanea" e alla prestazione erogata del bene/servizio. Qualora un documento contabile riportasse più voci di spesa, occorre dettagliare le singole voci e specificarne i singoli importi per agevolare la fase di rendicontazione e la verifica da parte della DG-CC. Secondo quanto riportato all'art. 15, co. 3, lettera F dell'Avviso pubblico, non sono ammissibili spese non sostenute dal soggetto beneficiario o dai proponenti associati dichiarati in fase di presentazione della proposta.

6.8. In cosa consiste il co-finanziamento?

Come indicato all'Art. 6, co. 1, lett. c) dell'Avviso pubblico il co-finanziamento erogato da soggetto proponente singolo, capofila e/o associato corrisponde all'impiego di risorse proprie; il co-finanziamento erogato da soggetto con personalità giuridica o fisica, pubblico o privato consiste nell'erogazione di un contributo monetario. Inoltre, come previsto all'Art. 7, co. 4 il co-finanziamento dovrà essere pari almeno al 20 % del costo ammissibile, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili.

6.9. Può un soggetto proponente singolo, capofila e/o associato essere co-finanziatore?

Sì, purché si impegni a sostenere il progetto per mezzo di risorse proprie, come indicato all'Art. 6, co. 1, lettera c) dell'Avviso pubblico. Inoltre, come previsto all'Art. 7, co. 4 il co-finanziamento dovrà essere pari almeno al 20 % del costo ammissibile, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili.

6.10. Può un soggetto terzo essere co-finanziatore con mezzi propri?

No, come previsto all'Art. 6, co. 1, lettera c) dell'Avviso pubblico un co-finanziatore con personalità giuridica o fisica, pubblico o privato, si impegna ad erogare un contributo monetario per la realizzazione del programma.

6.11. Quali spese sono ammesse al co-finanziamento? Il personale interno, attrezzature e utilizzo di spazi può rientrare nella voce del co-finanziamento?

Non sono previste limitazioni alla destinazione della quota di co-finanziamento, fermo restando che la stessa deve coprire almeno il 20% del costo ammissibile, come indicato all'Art. 7, co. 4 e che le spese oggetto del co-finanziamento devono rientrare tra i costi ammissibili previsti dall'art. 15 dell'Avviso pubblico. Anche per tali spese devono essere prodotti i corrispondenti documenti giustificativi.

6.12. Il co-finanziamento è obbligatorio?

Sì. Come previsto dall'art. 7, co. 4 dell'Avviso pubblico, il cofinanziamento a carico del soggetto proponente, pari almeno al 20% del costo ammissibile, dovrà essere garantito per mezzo di risorse proprie del soggetto proponente singolo, capofila, associato oppure per mezzo di altri finanziamenti pubblici o privati.

6.13. Il co-finanziamento deve essere sostenuto da tutti i soggetti aderenti al partenariato o può essere sostenuto anche unicamente da parte di uno dei soggetti aderenti al partenariato di progetto (proponente associato o capofila)?

Non sono previste limitazioni relative ai partecipanti alla quota di co-finanziamento, fermo restando che tale quota debba essere di almeno il 20% del costo ammissibile, come indicato all'Art. 7, co. 4.

6.14. In merito all'art. 17 dell'Avviso pubblico, la richiesta delle quote di finanziamento a rendiconto è da intendersi come anticipazione degli importi stessi necessari alla realizzazione delle attività e, quindi, garanzia di una capacità di anticipazione?

Sì, il finanziamento è previsto a rendiconto e quindi a fronte delle spese previste effettivamente sostenute, quietanzate e rendicontate. L'art. 17, co. 5 prevede in alternativa che, su richiesta unicamente del soggetto proponente, singolo o capofila se in partenariato, possa essere concesso un acconto - dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari all'anticipazione - nel limite massimo del 70% (settanta per cento) del finanziamento concesso, da rendicontare secondo quanto indicato alla sovrastante FAQ 6.2.

6.15. Qual è la quota minoritaria di finanziamento che un partner di progetto può gestire? Esiste una percentuale massima di tale quota?

L'Avviso pubblico non indica nel dettaglio la percentuale di quota di finanziamento che può essere gestita dal/dai partner di progetto; secondo quanto riportato all'Art.6, comma 1, lettera b) dell'Avviso stesso deve trattarsi di una quota minoritaria di contributo. Pertanto, la quota gestita da ogni partner di progetto deve essere inferiore a quella gestita dal proponente capofila.

6.16. Sono ammissibili i costi per l'acquisto di libri, indispensabili allo svolgimento delle attività del progetto?

I libri sono considerati beni durevoli, pertanto nel rispetto dell'art. 15, co. 3, lett. b) dell'Avviso pubblico rientrano tra i costi non ammissibili.

6.17. Tra i costi ammissibili citati all'art. 15, co.2, lettera k) "spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente funzionali alla realizzazione della proposta (max il 20 % del finanziamento concesso)" si intende anche la ristrutturazione di impianti elettrici, impianti audio (cablaggio compreso di amplificazione e diffusione audio), impianti di connessione alla rete internet, sistema di insonorizzazione?

Se strettamente funzionale alla realizzazione della proposta, come previsto dall'art. 15, co. 2, lett. k) dell'Avviso pubblico in oggetto, tale costo può rientrare tra quelli ammissibili.

6.18. Tra i costi ammissibili potrebbero rientrare delle spese relative a promozione/comunicazione (per esempio: spese editoriali come catalogo della mostra che verrà allestita all'interno dello spazio culturale oppure pubblicazione di un libro sulle attività dello spazio)?

Le pubblicazioni e i cataloghi rientrano tra i costi ammissibili, come spese di promozione e comunicazione.

6.19. La quota di co-finanziamento può essere costituita da altri fondi pubblici già ricevuti a sostegno delle nostre attività (ad esempio PNRR, FNSV, ecc.)?

No, il co-finanziamento con fondi pubblici deve essere mirato al programma Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° ed. e tale dicitura deve essere esplicitamente riportata nella lettera d'impegno prevista all'art. 6, co. 1, lettera c).

6.20. I costi relativi alla fideiussione da chiedere per ottenere l'anticipo fino al 70% del finanziamento rientrano nei costi ammissibili previsti?

Come previsto dall'art. 15, co. 2, lettera i), le spese di fideiussione rientrano tra i costi ammissibili.

6.21. L'eventuale acquisto di nuovi servizi igienici prefabbricati da mettere nel parco culturale può rientrare nei costi ammissibili alla voce "manutenzione ordinaria e straordinaria (max 20% del finanziamento concesso)"?

No, sono ammissibili spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (strettamente funzionali alla realizzazione del progetto) o di noleggio.

7. INFORMAZIONI GENERALI

7.1. Quali sono le date di inizio e di conclusione previste per la realizzazione del programma?

Come previsto all'Art. 9, co.1 i programmi ammessi al finanziamento possono essere avviati a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione con Decreto Direttoriale della graduatoria generale e concludersi, pena revoca del finanziamento, entro e non oltre 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, mediante Decreto Direttoriale, della graduatoria generale di merito.

7.2. Quando è prevista la pubblicazione della graduatoria?

La graduatoria sarà pubblicata non oltre tre mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande.

7.3. Quale tipologia di firma è richiesta per la compilazione delle dichiarazioni da allegare alla domanda online?

Le dichiarazioni da allegare on-line possono essere firmate sia con firma digitale, sia con firma autografa accompagnata da un documento d'identità del firmatario.

7.4. Abbiamo la collaborazione di enti pubblici, che però per loro modulistica non andrebbero a sottoscrivere l'accordo di partenariato come proponenti associati: possiamo, per gli enti pubblici, allegare una lettera di sostegno o una convenzione?

Per quanto riguarda la collaborazione di enti pubblici, la scelta va fatta in base alla tipologia di sostegno offerta. Il bando prevede, all'Art. 11, co. 3, lettera d), la possibilità di allegare lettere di impegno del co-finanziatore del progetto, mentre alla lettera h) del succitato Art. 11, co. 3, è previsto allegare eventuali lettere di impegno a promuovere la proposta. In ogni caso è necessario fare riferimento alla normativa a cui è sottoposto l'ente pubblico con il quale si collabora.

7.5. Stiamo cercando di partecipare al bando ma non riusciamo perché il sistema blocca la partecipazione. Specifico che su questa piattaforma abbiamo già presentato altri progetti, quindi non capiamo per quale motivo non si riesca a partecipare a questo bando.

Per questioni tecniche legate al funzionamento della piattaforma, scrivere a supportoit.dgcc@ptsclas.com

7.6. Nel caso in cui il progetto si concluda prima dei due anni previsti è possibile inviare rendicontazione al termine della progettualità oppure occorre comunque attendere la scadenza dei 730 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie?

Qualora il programma abbia fine poco prima dei 730 giorni naturali e consecutivi alla pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione finale del 30% prevista per il 2026 può essere presentata leggermente in anticipo rispetto alla data conclusiva del 30 ottobre 2026.

7.7. Il progetto deve cominciare il giorno dopo l'uscita delle graduatorie e deve avere una durata esatta di 730 giorni o può avere una durata minore?

Come riportato all'Art. 9, co. 1 dell'Avviso pubblico, i programmi ammessi al finanziamento possono essere avviati a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione con Decreto Direttoriale della graduatoria generale e concludersi, pena revoca del finanziamento, entro e non oltre 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria generale di merito. I 730 giorni indicano il termine massimo di realizzazione del programma, ma lo stesso può terminare anche poco tempo prima.

7.8. Sono a chiedere un chiarimento circa il numero massimo dei caratteri da inserire nelle descrittive "Abstract della proposta" e "Fattibilità ed eseguibilità dell'intervento", che risulta essere difforme tra l'Avviso pubblico e la Piattaforma della DGCC. A quale dei due bisogna fare riferimento in fase di compilazione della domanda

Bisogna far riferimento a quanto indicato sulla piattaforma.

7.9. Nel caso in cui la proposta progettuale comprenda la creazione di un'opera d'arte permanente, quest'ultima può trovare collocazione in uno spazio pubblico esterno o deve restare nel centro culturale?

L'opera d'arte può essere collocata sia in uno spazio pubblico esterno sia nel centro culturale: in entrambi i casi, però, è necessario che tale opera divenga di proprietà pubblica e sia quindi ceduta o donata a un ente o a un istituto pubblico che deve accettarla e inventariarla.

7.10. Per la fruizione degli eventi culturali inclusi nella programmazione, può essere richiesto un contributo (anche volontario) agli spettatori, oppure gli eventi devono essere necessariamente gratuiti?

Gli eventi finanziati dal bando devono essere gratuiti e aperti al pubblico.